



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

OGGETTO: Parere sul decreto legislativo recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Repertorio n. 237 del 24 novembre 2005

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 24 novembre 2005:

VISTO l'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, comma 4, il quale prevede che " ...il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione..." sui quali deve essere acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni;

VISTO lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 luglio 2005, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAGL con nota protocollo 16321 DAGL/50430/10.3.1 del 1 agosto 2005, inviato alle Regioni con nota protocollo 3894/05/1.4.12.1 del 3 agosto 2005;

CONSIDERATO che, per l'esame del citato schema di decreto legislativo, si sono tenute riunioni, a livello tecnico, il 14 settembre 2005 ed il 5 ottobre 2005, nel corso delle quali i rappresentanti delle Regioni, pur dichiarandosi disponibili ad un confronto costruttivo, hanno espresso parere negativo con le motivazioni contenute in un documento che hanno consegnato (Allegato A);

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, pur evidenziando le difficoltà dei rapporti istituzionali con il Governo, hanno concordato in ordine alla acquisizione del parere negativo, tenuto conto della necessità di consentire il prosieguo dell'iter previsto dello schema di decreto in oggetto, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 131/2003;




*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

esprime parere negativo

ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto legislativo recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino



Il Presidente
Sen. Prof. Enrico La Loggia

PARERE SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RICOGNIZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI, AI SENSI DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131/2003.

Con riferimento allo schema di d. lgs di cui all'oggetto, si osserva preliminarmente che l'operazione di ricognizione dei principi fondamentali in materie nelle quali, prima del 2001, le Regioni non avevano alcuna competenza legislativa o normativa, appare di dubbia praticabilità ed utilità.

Ciò anche alla luce della "lettura minimale" che ne ha dato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 280/2004, dichiarandone l'illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6 dell'art. 1 della legge 131/2003 lasciando, in tal modo, la delega legislativa priva dei principi e criteri direttivi che sono invece richiesti dall'art. 76 della Costituzione e della mancanza di criteri direttivi conseguente alla declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 1, comma 4, della legge 131/2003.

Sulla base di questo orientamento della Corte costituzionale il disegno perseguito dal Governo con la presentazione dello schema di decreto legislativo relativo alla materia **"armonizzazione dei bilanci pubblici"** appare poco comprensibile: viene presentato in materia del tutto scollegata dalle altre due materie che a questa sono strettamente connesse dall'art. 117, comma terzo, della costituzione, cioè il "coordinamento della finanza pubblica ed il coordinamento del sistema tributario". Di questo carattere fortemente parziale del decreto si trova conferma all'interno del testo, dove sono frammiste disposizioni che riguardano semplicemente l'armonizzazione contabile dei bilanci e norme che hanno un carattere sostanziale, riferendosi ad esempio al rispetto del patto di stabilità e ad obiettivi di bilancio.

A ciò deve essere aggiunta la presenza, nello schema di decreto legislativo di molte norme innovative (ad esempio l'introduzione della contabilità economica per le regioni) e di norme di dettaglio.

Le Regioni e le Province Autonome richiamano il limite della delega al Governo relativa alla mera ricognizione dei "principi fondamentali" che si traggono dalle leggi vigenti.

In particolare osservano, entrando nel merito del testo, che:

- è necessaria una modifica del comma 2, dell'articolo 1 (Armonizzazione dei bilanci pubblici), per introdurre una clausola di salvaguardia specifica dell'autonomia delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano per assicurare il necessario coordinamento delle previsioni contenute nello schema di

decreto legislativo con le prerogative già riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;

- sono richiamati principi di coordinamento della finanza pubblica, che pur pienamente condivisibili, non sono però da introdurre in dlgs che si occupa di armonizzazione dei bilanci (vedi art 2, , art 5);
- sono stati introdotti concetti innovativi relativi alla contabilità economica e non inerenti alla materia "Armonizzazione dei bilanci" né attualmente esistenti nel d.lgs.76/2000 (al comma 1 e 2 , dell'articolo 3 (Metodo della programmazione economico – finanziaria); comma 1 dell'articolo 4 (Rendicontazione). Le Regioni non sono contrarie di principio all'introduzione della contabilità economica e già si sono impegnate attivamente in progetti di riclassificazione economica dei propri bilanci attraverso il SIOPE previsto nella legge finanziaria 2003 (legge 289/2002);
- sono stati aggiunti ai tradizionali principi di bilancio il principio della trasparenza, già esistente in senso lato in contabilità pubblica in quanto principio di contabilità dettato dal Codice Civile, nonché quello innovativo della confrontabilità, all'attuazione del quale è preordinata l'approvazione del bilancio (al comma 1, dell'articolo 6 - Principi del bilancio);
- il comma 1, dell'articolo 7 (Omogeneità della classificazione finanziaria ed economica delle entrate e delle spese) è lesivo dell'autonomia delle Regioni nello stabilire il sistema di classificazione dei bilanci;
- la disciplina del "Capo III (Principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali) della bozza di decreto legislativo, è estremamente dettagliata con "regole minute di contabilità" come rilevato dalla Corte dei Conti (n. 280/2004). È lesiva:
 - ✓ della potestà legislativa regionale nell'ambito della legislazione concorrente "Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" che rischia di essere vanificata da norme così minuziose;
 - ✓ dell'azione di coordinamento della programmazione a livello regionale.

Le Regioni e le Province Autonome sono disponibili da subito a un confronto costruttivo per addivenire alla fissazione di principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci, di coordinamento di finanza pubblica e del sistema tributario, attraverso provvedimento legislativo come previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

Le Regioni e le Province Autonome esprimono parere negativo in ordine alla bozza di decreto legislativo presentato per i motivi di cui sopra.

